



COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. reg. 10

OGGETTO: Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, applicabile all'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dal 12 al 25 marzo con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e al DPCM 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il Decreto Legge “salva Italia” 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.3.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due";

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Piemonte volte alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a livello regionale;

Richiamate le proprie Ordinanze per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Rilevato che spetta al Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti del paese, programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio;

Visto l'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

ORDINA con effetto immediato

ai titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione, attività commerciali in sede fissa, aziende, uffici privati se aperti al pubblico, impianti sportivi e palestre, attività artigianali, alimentari e non, luoghi ed edifici di culto, luoghi aperti al pubblico (stazioni) e comunque di ogni altro luogo a qualsiasi titolo adibito ad assembramento di persone:

- prima della riapertura al pubblico – qualora chiusi per effetto delle disposizioni in premessa – di effettuare interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità nel febbraio 2020 (disinfettanti con principi attivi a base di cloro o alcol), mediante ditte specializzate o per mezzo di proprio personale;
- di informare prontamente il Sindaco sull'avvenuta sanificazione dei locali suddetti;
- di adottare tutte le misure indicate negli allegati 5 (misure per gli esercizi commerciali) e 6 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali) al D.P.C.M. 26.4.2020, ognuno per il proprio settore di competenza;
- di esporre all'esterno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo idonea attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;
- di assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente aerazione dei locali;
- di posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;

- di esporre in modo visibile il citato decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità;

CONFERMA

sino a revoca

la validità della propria Ordinanza n. 5 del 20.3.2020 avente ad oggetto "MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "CORONAVIRUS" RELATIVAMENTE ALLA FRUIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE" relativamente ai seguenti punti:

- a) interdizione al pubblico di tutte le aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica e divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, delle aree gioco;
- b) divieto della fruizione e dell'accesso alle aree verdi comunali;
- c) divieto di assembramento presso le piazze destinate ad aree mercatali, salvo i giorni – e per le ore – di svolgimento dei mercati;

REVOCA

a far data dal 4 maggio 2020

la propria Ordinanza n. 5 del 20.3.2020 relativamente ai seguenti punti:

- d) divieto di accesso alle aree boschive, pubbliche o private e delle vie d'accesso;
- e) divieto della fruizione delle pubbliche vie e piazze per attività di jogging o allenamento ciclistico;
- f) chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo comunque i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme;

DISPONE

con decorrenza immediata

a tutta la cittadinanza IL DIVIETO ASSOLUTO di abbandonare i dispositivi di protezione individuale (quali ad esempio mascherine, guanti, tute..) sul suolo pubblico dopo l'utilizzo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Tali dispositivi devono essere conferiti nei cassonetti per la raccolta indifferenziata.

DEMANDA

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto di Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Borgone Susa, 30.4.2020

IL SINDACO
firmato digitalmente
Diego MELE

